

Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

Informiamo che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la delibera n. 111/2021/R/com, con la quale proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

Il presente provvedimento dispone altresì l'introduzione e il riconoscimento, fino al 31 dicembre 2021, di agevolazioni tariffarie a maggior garanzia delle utenze e forniture site nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Gli eventuali conguagli in riferimento alle agevolazioni di natura tariffaria potranno essere effettuati dal venditore entro il 31/12/2021.

Chi può beneficiare delle agevolazioni

L'ARERA ha previsto che vi siano soggetti che beneficiano automaticamente delle agevolazioni e altri che invece possono beneficiarne presentando al proprio fornitore apposita istanza:

- immobili inagibili, i cui titolari trasmettano lo stato di inagibilità entro il 30 aprile 2021, agli uffici dell'Agenzia delle entrate (ADE) e dell'INPS territorialmente competenti;
- soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE/MAPRE);
- immobili localizzati in una c.d. "zona rossa".

Per ottenere le agevolazioni questi ultimi soggetti devono presentare all' esercente la vendita di energia e/o gas la seguente documentazione entro il 30/06/2021:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l'unità immobiliare in cui è sita l'utenza ovvero la fornitura da agevolare è la casa di residenza;
- b) autocertificazione di aver risieduto alla data del 21 agosto 2017 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
- c) autocertificazione in cui si dichiara che, in relazione al punto di fornitura/utenza asservito all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura/utenza, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
- d) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

A tutti i clienti beneficiari sarà notificato il proprio status tramite comunicazione in fattura, in cui sarà indicata la scadenza delle agevolazioni.

Il provvedimento stabilisce che gli esercenti i quali abbiano già emesso la fattura di conguaglio, devono:

- sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fattura medesima, ricalcolando gli importi ancora dovuti secondo quanto previsto dalla presente delibera ed emettendo relativa nuova fattura di conguaglio;
- non applicare la procedura di morosità per eventuali rate non pagate riferite al caso di cui al punto che precede.

In cosa consistono le agevolazioni

Per il periodo fino al 31/12/2021 a decorrere dalla data del sisma che ha coinvolto l'utenza il soggetto beneficiario ha diritto alle seguenti agevolazioni tariffarie:

- *per il settore elettrico*: non applicazione dei corrispettivi TRAS, MIS, dei corrispettivi di cui alla tariffa obbligatoria di distribuzione e delle componenti A e UC
- *per il settore gas*: i clienti allacciati alla rete di distribuzione locale hanno diritto alla non applicazione delle componenti tau 1 e tau 3 di distribuzione e degli oneri GS, RE, RS e UG1; i clienti allacciati alla rete di trasporto regionale hanno diritto al dimezzamento del corrispettivo di trasporto CRr e alla non applicazione delle componenti tariffarie GST e RET.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti, nonché nel caso di clienti domestici o utenti del Servizio Idrico Integrato, rimandiamo alla delibera ARERA 111/2021/R/com nonché alla delibera 429/2020/R/com e al testo aggiornato della delibera 252/2017/R/com ai seguenti indirizzi web: <https://www.arera.it/it/docs/21/111-21.htm>; <https://www.arera.it/it/docs/20/429-20.htm> e <https://www.arera.it/it/docs/17/252-17.htm>